



## COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Provincia di Oristano

P. zza Montrigu de Reos

Cap. 09078 – tel. 0785/32000 – fax 0785/32666

### UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA	
N° 07	DEL: 19/05/2010

PROTOCOLLO	
N° 1632	DEL: 19/05/2010

### ORDINANZA

<b>OGGETTO:</b>	<b>PRESCRIZIONEI REGIONALI ANTINCENDIO 2010: DELIBERA GIUNTA REGIONALE DEL 23/02/2010 N° 8/7</b>
-----------------	--

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno di centri urbani, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

#### RITENUTO NECESSARIO:

- effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
- provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel periodo che va dal mese di giugno al mese di ottobre quando massimo è il rischio ad attivare interventi per evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi;

**RITENUTO** necessario procedere al taglio degli arbusti, siepi e cespugli lungo i confini con le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali e la ferrovia, al fine di prevenire il sorgere e il diffondersi degli incendi;

**ACCERTATO** che tali adempimenti sono di competenza dei proprietari e dei conduttori il cui fondo si affacci lungo le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali;

#### VISTI:

- il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773;
- la Legge 21/11/2000 n° 353 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”;
- il **D.L.vo n° 267/2000** in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il **Titolo III** del D.L.vo n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- l'art 255 del D.L.vo 03/04/2006 n° 152 “*Norme in materia ambientale*”;
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
- lo Statuto Comunale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/7 del 23/02/2010 di approvazione delle Prescrizioni Regionali Antincendio, campagna 2010;

### ORDINA

1. **Entro il 15 Giugno 2010** i proprietari e i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche ed in prossimità delle recinzioni, comunque costituite, **per una fascia di almeno 3 metri**, ivi comprese le strade comunali e vicinali. Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite. Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una idonea fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere il bestiame, **di larghezza non inferiore a 5 metri**; analogamente, anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche provvederanno alla realizzazione, lungo tutto il perimetro di confine, di idonee fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile **aventi larghezza non inferiore a 5 metri**;
2. Durante il periodo in cui vige lo “stato di elevato rischio di incendio boschivo” (**dal 1 Giugno 2010 al 15 Ottobre 2010 che può essere, considerato l'andamento stagionale, anticipato o posticipato per un massimo di trenta giorni anche per ambiti territoriali specifici**), nel caso di attività che comportino l'uso all'aperto di strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, etc.), è fatto obbligo di realizzare preventivamente una idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche. Similmente è reso obbligatorio durante l'uso di macchine agricole operatrici (falciatrici, mietitrebbia e simili) disporre sul posto di idonea attrezzatura antincendio e di personale sufficiente ad evitare la propagazione del fuoco. Resta fermo il divieto di utilizzo di strumenti in grado di produrre scintille all'interno di aree boscate;
3. I proprietari e i conduttori di terreni possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché d'incolti, **anche nel periodo dal 1° Giugno al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre, solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per il territorio nel quale dovranno effettuarsi gli abbruciamenti**;
4. Nei quindici giorni precedenti il periodo in cui vige lo “stato di elevato rischio di incendio boschivo” (**dal 15 maggio al 31 maggio**), **le eventuali operazioni di abbruciamento dovranno essere effettuate previa formale e preventiva comunicazione** alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per il territorio nel quale dovranno effettuarsi gli abbruciamenti, utilizzando l'apposito;
5. **Nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 20 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, sempre previa autorizzazione, è consentito l'abbruciamento dei residui cerealicoli per avvicendamento con nuovi impianti di carciofaie o di colture orticole specializzate; l'abbruciamento dei residui delle carciofaie, delle colture orticole specializzate; l'abbruciamento dei residui di potatura degli agrumeti. L'autorizzazione all'abbruciamento è subordinata alla realizzazione di idonee fasce di isolamento al fine di evitare la propagazione del fuoco.** Considerato l'andamento stagionale, con Determinazione del Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, previa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, tale periodo può essere anticipato o posticipato per un massimo di trenta giorni, anche per ambiti territoriali specifici;
6. Al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste tendenti ad ottenere l'autorizzazione all'abbruciamento dovranno essere presentate, **almeno 10 giorni prima** della data prevista per l'esecuzione dello stesso, alle Stazioni Forestali e di V.A. competenti per territorio oppure

al Servizio Territoriale del CFVA competente. Le Stazioni Forestali possono concedere giornalmente, per ambito comunale, un numero di autorizzazioni, non superiore a 10, di cui 5 da effettuarsi durante la mattina e 5 la sera. La superficie massima consentita per ogni singolo abbruciamento non potrà essere superiore ai 6 ettari. Le autorizzazioni agli abbruciamenti dovranno essere concesse previo accertamento dello stato dei luoghi. Le autorizzazioni rilasciate dalle richiamate Stazioni Forestali, dovranno essere esibite, su richiesta, agli agenti della forza pubblica e ai barracelli. Gli abbruciamenti autorizzati dovranno effettuarsi previo avviso, anche verbale, alla Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio, nel giorno e ora prescritte.

- **I predetti abbruciamenti non potranno comunque essere eseguiti in giornate ventose e nelle ore comprese tra le 10.00 e le 17.00 riferite all'orario legale.**
- Il soggetto in possesso di un'autorizzazione all'abbruciamento dovrà immediatamente sospendere le operazioni di iniziativa propria o su disposizione del personale in servizio presso la Stazione Forestale, in caso di mutamento delle condizioni climatiche nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.
- In caso di motivate e sopraggiunte modificazioni climatiche e ambientali che ne giustifichino la necessità, in eventuale accordo con i Servizi Territoriali limitrofi all'area interessata, il Direttore del Servizio Territoriale del C.F.V.A. competente, potrà disporre la temporanea sospensione delle autorizzazioni eventualmente già rilasciate, ovvero posticipare e/o anticipare l'orario di divieto, dandone tempestivo avviso ai titolari di regolare autorizzazione. Al termine della sospensione, la Stazione Forestale competente provvederà alla nuova calendarizzazione degli abbruciamenti.

#### **SANZIONI**

1. in caso di mancato adempimento del presente provvedimento, **sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/00, sanzione pecuniaria da € 50,00 a 500,00**
2. Salvo che il fatto costituisca reato, i **trasgressori verranno puniti secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 5 e 6 della Legge 353/2000 con una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 1.032,00 e non superiore a Euro 10.329,00;**

#### **INCARICA**

la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Compagnia Barracellare ed i soggetti autorizzati all'esecuzione della presente Ordinanza. Tutti i cittadini sono invitati a segnalare al Comune eventuali trasgressori.

**Si dispone, inoltre, che una copia dell'Ordinanza sia immediatamente affissa nelle sedi opportune, e una copia sia trasmessa : All'Albo Pretorio – Sede All'Ufficio di Polizia Municipale - Sede Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Scano di Montiferro, al Comando della Stazione Forestale – Cuglieri**

**Scano di Montiferro addì 19/05/2010**

**IL SINDACO**

*F.to Antioco Giuseppe Manca*